

**Ctr Piemonte.** Sulla svalutazione dei crediti entro il 2004

## Irap deducibile per le finanziarie

**Ferruccio Bogetti**

La società finanziaria può dedurre l'Irap sulle perdite conseguite negli anni precedenti al 2005 per la svalutazione crediti effettuate sulla scorta della precedente normativa. Le disposizioni del Dl 168/2004 non hanno effetto retroattivo. A precisarlo la Ctr Piemonte con la sentenza 5/1/10.

Nel dettaglio, l'articolo 2 del Dl 168, ha abrogato le lettere e) e n) del comma 1 dell'articolo 6 del Dlgs 446/97 (istitutivo dell'Irap). Pertanto, come ha chiarito la pronuncia, «esclude-

va - a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore chiarisce la sentenza e quindi inequivocabilmente dal 2005 - le deduzioni per le perdite e/o svalutazioni sui crediti».

Nella vicenda al centro della decisione, la contribuente (una società finanziaria operante nel settore del factoring) chiedeva il rimborso di oltre 41 mila euro di Irap versata in più il 20 giugno 2006 per l'anno 2005, a seguito della mancata deduzione delle quote di perdite, o svalutazione sui crediti, verificatesi nei bilanci precedenti, e da ripartire in più esercizi. A tal pro-

posito, l'articolo 106, comma 3, del Tuir consente la possibilità di riportare, in quote costanti nei nove esercizi successivi («noni»), l'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato delle svalutazioni dell'esercizio.

La Ctr Piemonte ritiene che, nello specifico, «la deduzione dei "noni" rinviati agli esercizi successivi (non portata precauzionalmente nell'anno 2005 in esame) costituisce - come già affermato al riguardo dalla dottrina e giurisprudenza di primo grado e secondo

grado esistente in materia - una sorta di "diritto acquisito" che, come tale, non può essere modificato retroattivamente da norme tributarie intervenute dopo la maturazione di tale diritto nell'esercizio di competenza e contabilizzazione».

In sostanza, non può trovare adeguato fondamento giuridico l'interpretazione di retroattività, che era stata sostenuta dai giudici di primo grado. L'irretroattività della legge tributaria sancita dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente è derogabile - come ricorda anche la Ctr - solo per espressa disposizione della nuova disciplina.